

Corte dei Conti, Sezione Contr. 30/06/1993 n. 104  
legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.2.2

La manutenzione straordinaria di unità immobiliari si qualifica esclusivamente per l'esecuzione di opere e modifiche necessarie per rimuovere e sostituire parti anche strutturali degli edifici, senza tuttavia alterare la volumetria, la superficie e la destinazione d'uso della unità immobiliare; viceversa, la ristrutturazione si connota con riferimento a quegli interventi di demolizione e successiva ricostruzione che si collegano, con carattere di necessità, ad una modificazione sostanziale ed una salvezza finale dell'esistente e che possono condurre anche alla realizzazione di una struttura in tutto o in parte nuova senza che appaia indispensabile la conservazione, nella loro individualità fisica e specifica, dei medesimi elementi costitutivi dell'edificio o di alcuni tra essi .